



Regolamento del Centro di servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno

[D.R. n. 1502/2024 del 5 luglio 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1763/2016 del 21 dicembre 2016 - Emanazione](#)

Articolo 1

Costituzione e sede del Centro di servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno

1. Presso L’Università di Pisa è istituito, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, il Centro di Ateneo, denominato Centro di servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” (in forma abbreviata: Polo Universitario Sistemi Logistici).
2. Il Polo Universitario Sistemi Logistici ha la finalità di promuovere ed attuare la formazione a livello universitario, nel settore logistico e della portualità, nonché lo sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione nel medesimo ambito; gestisce e fornisce i servizi di interesse generale per l’Ateneo, individuati nel successivo art. 2.
3. Il Centro opera in collaborazione con la Fondazione Livorno, il Comune e l’Autorità Portuale di Livorno. I rapporti tra il Centro e gli Enti promotori sono regolati da un’apposita Convenzione.
4. Il Centro ha sede nel complesso residenziale di Villa Letizia, via dei pensieri, 60, in Livorno, di proprietà del Comune di Livorno. La concessione in uso dei locali e delle pertinenze di Villa Letizia al Centro è regolata da un’apposita Convenzione con il Comune di Livorno.

Articolo 2

Compiti e funzioni del Centro

1. Il Polo Universitario Sistemi Logistici:

- cura l’organizzazione operativa e la gestione relative:
 - al Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, al corso di laurea magistrale in Management e controllo dei processi logistici, ai master attivati presso il Centro, nonché alle attività volte allo sviluppo e valorizzazione di tali percorsi formativi (quali, convegni, seminari, workshop, corsi di lingua extracurricolari, esami di certificazione delle competenze linguistiche, tirocini formativi, visite guidate, scambi di studenti e docenti);
 - alla Biblioteca universitaria “M. Caponi”, in collaborazione con il Sistema bibliotecario di Ateneo;
 - alle attività di ricerca del Centro;
 - alla Segreteria studenti decentrata dell’Università di Pisa, con sede a Villa Letizia.
- promuove e sviluppa, in conformità alle linee di indirizzo espresse dagli Enti promotori, ulteriori corsi universitari e di alta formazione, master, corsi di specializzazione, progetti per il perfezionamento professionale, rilevanti per la portualità e la logistica, anche in collaborazione ad

altri enti ed istituzioni;

- promuove lo sviluppo di studi e ricerche, connessi al settore logistico e della portualità ed il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese del territorio livornese;
- favorisce l'internazionalizzazione delle attività di formazione e di ricerca nei suddetti ambiti;
- realizza, anche in collaborazione con altre strutture di Ateneo e/o istituzioni interessate, iniziative di carattere scientifico e divulgativo, su tematiche rilevanti per il territorio livornese.

Articolo 3

Afferenze

1. Afferiscono al Centro i docenti dell'Università di Pisa, di cui all'elenco allegato in calce al presente Regolamento.
2. Possono afferire al Centro i docenti dell'Università di Pisa, interessati alle sue finalità, che ne facciano domanda motivata.
3. Le richieste di afferenza sono sottoposte all'approvazione del Consiglio del Centro e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le afferenze non sono soggette a termine temporale, fatta salva l'espressa rinuncia, comunicata dall'interessato al Direttore del Centro.
5. Qualora un docente afferente al Centro non partecipi né giustifichi la propria assenza ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio del Centro per due anni consecutivi, a partire dal momento in cui avviene l'afferenza, lo stesso Consiglio, sentito l'interessato, ne propone la decadenza al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.
6. Nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dalla normativa di Ateneo, possono chiedere di collaborare alle attività del Centro anche studenti di dottorato, borsisti, contrattisti o assegnisti dell'Università di Pisa. Le domande, motivate e corredate da Curriculum vitae, sono inviate al Direttore del Centro, che le approva sentito il Consiglio del Centro.

Articolo 4

Organi

1. Sono organi di governo del Centro:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta.

Articolo 5

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai docenti afferenti al Centro, da un rappresentante del personale tecnicoamministrativo eletto da detto personale, da due studenti, designati dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dei Corsi di laurea, gestiti dal Centro, e da un rappresentante degli assegnisti del Centro, designato dagli stessi. Il rappresentante del personale dura in carica per quattro anni, quelli degli studenti per due anni e quello degli assegnisti per un anno; tali incarichi

sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente.

2. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esperti nelle materie utili al perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il Consiglio esercita funzioni di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del Centro, in osservanza degli indirizzi espressi dal Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3.

5. In particolare, il Consiglio:

- approva annualmente la proposta di budget economico e degli investimenti del Centro, unitamente agli altri prospetti economici e finanziari, utili per la definizione del bilancio di Ateneo, previo parere vincolante del Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3;
- Individua la rosa dei docenti da proporre al Rettore per la nomina a direttore del Centro ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento e dell'art. 127 del Regolamento di Ateneo¹, secondo le Linee Guida approvate dal Consiglio del Centro a maggioranza semplice;
- approva la relazione annuale sulle attività del Centro;
- approva la stipula di contratti e convenzioni di interesse del Centro, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;
- delibera sulle proposte di afferenza;
- designa i componenti della Giunta;
- approva le proposte di modifica al presente Regolamento;
- approva gli altri regolamenti di funzionamento di interesse del Centro;
- propone le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di laurea, gestiti dal Polo, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio;
- approva annualmente la proposta di programmazione didattica dei Corsi laurea, gestiti dal Polo, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio;
- propone l'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di laurea e master universitari, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3;
- sostiene, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente, nel settore logistico e della portualità;
- promuove e coordina le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- promuove iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche, nel settore logistico e della portualità;
- definisce i criteri per l'impiego degli spazi e delle attrezzature del Centro;

¹ In base alla lettera e allo spirito del nuovo Regolamento generale d'Ateneo, l'individuazione dei candidati da parte del Consiglio del Centro implica meramente un giudizio di idoneità e non di supporto, con l'effetto secondo il quale una eventuale esclusione di un candidato debba essere adeguatamente motivata.

- approva la richiesta di posti di personale tecnico-amministrativo del Centro.

6. Il Consiglio esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

7. Per il funzionamento delle sedute ordinarie del Centro, nonché la validità delle relative adunanze e deliberazioni, si osservano le norme di cui all'art. 51 dello Statuto.

8. Il Consiglio si riunisce, in seduta straordinaria, ogni qualvolta risulti necessario per iniziativa del Direttore, o su motivata richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri; in questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 6

Il Direttore

1. Possono candidarsi a Direttore i docenti con regime di impegno a tempo pieno, che afferiscano al Centro da almeno due anni, e che abbiano partecipato ad almeno il 50% delle sedute del Consiglio del Centro negli ultimi due anni. La candidatura deve essere manifestata mediante una comunicazione da inviare al Direttore uscente nei termini stabiliti dalle Linee Guida. I candidati si impegnano ad elaborare un progetto di sviluppo del Centro a valere per il periodo di mandato, da presentare in una successiva seduta del Consiglio di Centro, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

2. Il Direttore convoca una riunione del Comitato Strategico e di Indirizzo, in occasione della quale i candidati, invitati a partecipare, raccolgono indicazioni utili a finalizzare il progetto di sviluppo, anche sentiti gli Enti finanziatori. I candidati sottopongono il progetto di sviluppo definitivo, unitamente al proprio cv, ad una valutazione di idoneità del Consiglio del Centro.

3. Il Consiglio, sentiti i candidati e presa visione dei progetti di sviluppo del Centro unitamente al curriculum vitae, forma la rosa dei candidati da trasmettere al Rettore, cui spetta la nomina. La rosa è composta dai nominativi dei candidati i cui progetti hanno ricevuto il giudizio di idoneità dal Consiglio.

4. Il Centro trasferisce al Rettore la rosa dei candidati ritenuti idonei senza espressione delle singole preferenze.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile dal Rettore una sola volta consecutivamente, ed in casi eccezionali prorogabile dal Rettore, sentito il Consiglio.

6. Il Direttore rappresenta il Centro; esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività del Centro; presiede il Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; dà esecuzione alle delibere dei suddetti organi; presenta annualmente al Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3, la proposta di budget economico e degli investimenti del Centro, predisposta in collaborazione col Responsabile amministrativo, unitamente agli altri prospetti economici e finanziari, utili per la definizione del bilancio di Ateneo; predispose la relazione annuale sull'attività del Centro e la sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltre all'amministrazione dell'Università; adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva.

7. Il Direttore, ai sensi del Regolamento generale di Ateneo, designa fra i professori componenti il Consiglio, un vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. La nomina del vice è disposta con decreto rettorale. Il Direttore può inoltre attribuire specifiche mansioni a uno o più membri del Consiglio, in particolare con riferimento alla partecipazione ai programmi comunitari di ricerca.

8. Il Direttore nomina i rappresentanti degli studenti e degli assegnisti nel Consiglio, secondo le indicazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6 comma 1.

9. Il Direttore cura la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro, in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto, altresì, di quanto previsto nella Convenzione con il Comune di Livorno, di cui all'art. 1, comma 4; dispone, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore, di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo; promuove le azioni opportune per il reperimento di fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati.

10. Il Direttore autorizza le missioni del personale tecnico-amministrativo del Centro e di quelle finanziate con fondi dei progetti di ricerca gestiti dal Centro; formula la richiesta di posti di personale tecnico-amministrativo del Centro.

11. Ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo, il Direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 7

La Giunta

1. La Giunta è istituita con delibera del Consiglio, anche dietro richiesta del Direttore, per coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, con compiti istruttori.

2. Oltre al Direttore e al vicedirettore del Centro, fanno parte della Giunta non più di altri cinque componenti designati dal Consiglio fra i suoi membri docenti.

3. I componenti della Giunta sono nominati, successivamente alla sua nomina, dal Direttore del Centro e decadono con la fine del suo mandato.

4. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 8

La gestione amministrativa

1. Il Polo Universitario Sistemi Logistici è un Centro di gestione, dotato di autonomia gestionale, amministrativa e negoziale, da esercitarsi, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Per il raggiungimento delle finalità generali e degli obiettivi programmati, il Centro si avvale:

- delle risorse assegnate annualmente dall'Ateneo, comprensive della contribuzione studentesca derivante dai Corsi laurea, gestiti dal Centro;
- dei contributi erogati annualmente dagli Enti promotori, così come determinati nella Convenzione, di cui all'art. 1, comma 3;
- delle risorse provenienti dal finanziamento di progetti di ricerca nazionali, europei, internazionali;
- delle risorse provenienti da altre attività di formazione e ricerca, anche svolte sulla base di convenzioni e contratti;
- delle risorse derivanti da erogazioni liberali e donazioni, provenienti sia da soggetti interni che esterni all'Ateneo.

3. Al Centro può essere assegnato personale sia dell'area amministrativa che dell'area tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

4. Le attività amministrative e contabili del Centro e il personale addetto sono definiti con provvedimento del Direttore generale.

Articolo 9

Laboratori scientifici e di ricerca del Centro

1. Presso il Centro possono essere istituiti Laboratori scientifici e di ricerca su specifiche aree tematiche, la cui disciplina è demandata ad un apposito Regolamento di funzionamento.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Centro. È trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura prevista per la sua adozione.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.

Linee guida recanti la procedura per l'individuazione della rosa dei docenti da proporre al Rettore per la nomina a Direttore del Centro

Le presenti linee guida sono adottate in via sperimentale a maggioranza dei presenti dal Consiglio del Centro in sede di prima applicazione del Regolamento Generale. Le presenti linee guida sono adottate al fine di delineare la procedura per l'individuazione da parte del Consiglio del Centro della rosa dei docenti dell'Ateneo membri del Consiglio del Centro con regime di impegno a tempo pieno da proporre al Rettore ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Centro. In particolare, la procedura per l'individuazione della rosa da proporre al Rettore, stante la particolarità del Centro di qualificarsi quale centro istituito in convenzione con enti esterni, si articola nei seguenti passaggi:

1. I docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di Ateneo e dal regolamento del Centro, interessati a candidarsi, comunicano la loro disponibilità al Direttore almeno 60 giorni prima della data di scadenza della carica, ovvero entro 30 giorni dalla data della eventuale scadenza anticipata. In sede di prima applicazione il termine è ridotto a 7 giorni dall'entrata in vigore della riforma del regolamento.
2. Il Direttore convoca una riunione del Comitato Strategico e di Indirizzo, in occasione della quale i candidati, invitati a partecipare, raccolgono indicazioni utili a finalizzare il progetto di sviluppo anche sentiti gli Enti finanziatori. I candidati sottopongono il progetto di sviluppo, unitamente al proprio cv, ad una valutazione di idoneità del Consiglio del Centro.
3. Il Consiglio, sentiti i candidati e presa visione dei progetti di sviluppo del Centro unitamente al curriculum vitae, forma la rosa dei candidati da trasmettere al Rettore, cui spetta la nomina. La rosa è composta dai candidati che hanno ricevuto il giudizio di idoneità da almeno il 30% dei presenti al Consiglio. Il giudizio di idoneità è determinato attraverso un processo decisionale collegiale che viene svolto in modo indipendente per ogni candidato, e fornisce come risultato l'inclusione o meno del candidato nella rosa. La mancata inclusione del candidato, conseguente al giudizio di non idoneità, deve essere adeguatamente motivata e trasmessa al Rettore.
4. Il Centro trasferisce al Rettore la rosa dei candidati ritenuti idonei senza espressione delle singole preferenze.